



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 20 novembre 2013, n. 521

Direttiva 2000/29/CE - D.lvo 214/2005 e s.m.i. - DGR 2023/2013: Disposizioni attuative afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce.

Il giorno 20 Novembre 2013, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47- Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili, riferisce.

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, che nell'ambito dei considerata evidenza la necessità che in caso di pericolo immediato d'introduzione o diffusione di organismi nocivi lo Stato membro in cui sorge il pericolo deve adottare qualsiasi disposizione protettiva provvisoria non prevista dalla direttiva stessa, e il cui art. 16, tra l'altro, dispone che ciascuno Stato Membro adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione ovvero il contenimento degli organismi nocivi di cui all'Allegato I.

Visto l'art 50 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i, che stabilisce che il Servizio Fitosanitario regionale (Ufficio Osservatorio Fitosanitario) ha competenze, tra l'altro, in merito a:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

Visto l'art. 18 del d.lgs. 214/05 che stabilisce che ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali, che i

vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure fitosanitarie ufficiali.

Vista la nota del 15/10/2013 n. 16/2013, con la quale le Istituzioni scientifiche (CRN - Istituto di Virologia vegetale di Bari, Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti e Selge - Rete di Laboratori Pubblici di Ricerca), hanno congiuntamente comunicato l'esito dei risultati delle analisi di laboratorio, evidenziando il ritrovamento di diversi agenti patogeni associati al fenomeno di disseccamento dell'olivo, tra cui la presenza di un patogeno da quarantena (*Xylella fastidiosa*), inserito nella lista A1 dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) e attualmente non presente in Europa.

Vista la nota dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario prot. 0086998 del 15 ottobre 2013, che informava il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della presenza del parassita da quarantena *X. fastidiosa*.

Considerato che il Comitato Nazionale dei Servizi fitosanitari, nella seduta del 22/10/2013, ha ritenuto necessario adottare un piano nazionale d'interventi da attuare sul territorio regionale della Puglia e su quello nazionale, al fine di contenere la diffusione della *Xylella fastidiosa* e attivare misure di eradicazione.

Vista la DGR 2023/2013 che nell'adottare "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo", ha disposto, fra l'altro, che l'attività vivaistica nelle zone oggetto del provvedimento deve essere svolta adempiendo alle misure obbligatorie di seguito elencate:

Per i vivai ricadenti nella zona focolaio:

- Sospensione del passaporto per le piante ospiti della *Xylella fastidiosa*.
- Divieto di movimentazione al di fuori di tali aree, di qualsiasi materiale vegetale delle specie ospiti della *Xylella fastidiosa* e in particolare:olivo, mandorlo, oleandro e *Quercus* spp.
- Distruzione immediata di tutto il lotto di piante infetto da *Xylella fastidiosa*.
- Obbligo di pulizia ed eliminazione delle piante spontanee.
- Obbligo di interventi insetticidi per la lotta ai vettori.
- Obbligo di effettuare la pulizia delle erbe spontanee e trattamenti insetticidi intorno dal vivaio.
- Adempiere ad ogni ulteriore misura indicata dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.

Per i vivai ricadenti nella zona tampone e zona di sicurezza.

- Obbligo di effettuare una accurata pulizia ed eliminazione delle piante spontanee.
- Obbligo di effettuare interventi insetticidi nel vivaio per la lotta ai vettori.
- Adempiere ad ogni ulteriore misura indicata dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.

Considerato che la *Xylella fastidiosa* nell'ambito del territorio comunitario è stata rilevata per la prima volta nel Salento, per cui la Commissione Europea in attuazione della Direttiva del Consiglio 2000/29/CE, ha richiesto alla Regione Puglia, ai fini del contenimento del rischio di diffusione dell'organismo nocivo, di adottare misure drastiche tra cui il divieto di movimentazione di tutto il materiale vegetale proveniente dalla provincia interessata.

Considerato che a seguito di indagine genetica effettuata sul ceppo di *X. fastidiosa* rinvenuto in Puglia è risultato che lo stesso è geneticamente distinto dal ceppo che infetta la vite (malattia di Pierce).

Considerato che tutte le analisi effettuate sui campioni di vite, prelevati nella zona focolaio e in altre zone di coltivazione vivaistica della vite in provincia di Lecce, sono risultate negative alla presenza della *X. fastidiosa*.

Considerato che è in atto un monitoraggio capillare della provincia di Lecce per verificare l'effettiva estensione dell'area focolaio e definire l'area tampone.

Constatato che allo stato attuale dalle analisi effettuate nella zona della fascia adriatica, dove ora sono ubicati tutti i vivai viticoli, non è risultata la presenza di *X. fastidiosa* sia su piante di vite che di olivo.

Considerato che è in corso il monitoraggio dei vivai della provincia di Lecce con successivo prelievo di campioni vegetali delle specie ospiti della *X. fastidiosa*.

Considerato che:

- il batterio si diffonde attraverso insetti vettori comunemente presenti;
- interessa numerose specie vegetali ospiti tra cui anche le infestanti;
- al momento non si conoscono interventi curativi.

Considerato che, nelle more del completamento del monitoraggio e in attesa di acquisire i risultati delle analisi è necessario adottare misure cautelari straordinarie finalizzate ad evitare la diffusione del patogeno con il materiale vivaistico e a limitare la diffusione della malattia.

Ritenuto necessario ed urgente disporre un divieto temporaneo, fino a nuove disposizioni da parte dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, alla movimentazione e commercializzazione al di fuori della Provincia di Lecce di tutti i vegetali e materiali di propagazione vegetale di specie: olivicole, frutticole, orticole, ornamentali e forestali, ad eccezione della vite, coltivati nei vivai operanti nell'intera provincia di Lecce.

Per quanto sopra riportato si propone di:

1. disporre per le imprese vivaistiche ubicate all'interno dell'area delimitata a sud della Strada Provinciale Lecce - Leverano- Porto Cesareo e a sud ovest della Strada Provinciale Lecce-Maglie-Santa Maria di Leuca, il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione, al di fuori dell'area delimitata suddetta, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale di specie: olivicole, frutticole, ornamentali, orticole e forestali allevato nei relativi vivai, fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario;
2. disporre per le imprese vivaistiche ubicate nella Provincia di Lecce ma al di fuori dell'area delimitata dalle suddette Strade Provinciali il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione, al di fuori della Provincia di Lecce, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale di specie: olivicole, frutticole, ornamentali, orticole e forestali allevato nei relativi vivai, fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario;
3. disporre che sono esclusi dal divieto di cui al punto 2 i vivai ubicati al di fuori dell'area delimitata al punto 1, che producono esclusivamente materiale di propagazione viticolo;
4. sottoporre tutti i vivai con sede nella provincia di Lecce ad opportune attività di controllo ed analisi di laboratorio volte a verificare la presenza della *X. fastidiosa*;
5. disporre che è fatto obbligo agli Ispettori Fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
6. stabilire che in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 3 e 23 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05 e nel caso di ulteriore inadempimento, si provvederà alla denuncia del fatto alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del CP e all'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa prevista dal comma 20

dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05;

7. inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile

Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. di disporre per le imprese vivaistiche ubicate all'interno dell'area delimitata a sud della Strada Provinciale Lecce - Leverano- Porto Cesareo e a sud ovest della Strada Provinciale Lecce-Maglie-Santa Maria di Leuca, il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione, al di fuori dell'area delimitata suddetta, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale di specie: olivicole, frutticole,

ornamentali, orticole e forestali allevato nei relativi vivai, fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario;

2. di disporre per le imprese vivaistiche ubicate nella Provincia di Lecce ma al di fuori dell'area delimitata dalle suddette Strade Provinciali il divieto temporaneo di movimentazione e commercializzazione, al di fuori della Provincia di Lecce, di ogni vegetale e materiale di propagazione vegetale di specie: olivicole, frutticole, ornamentali, orticole e forestali allevato nei relativi vivai, fino a nuove disposizioni fitosanitarie impartite dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario;

3. di disporre che sono esclusi dal divieto di cui al punto 2 i vivai ubicati al di fuori dell'area delimitata al punto 1, che producono esclusivamente materiale di propagazione viticolo;

4. di sottoporre tutti i vivai con sede nella provincia di Lecce ad opportune attività di controllo ed analisi di laboratorio volte a verificare la presenza della X. fastidiosa;

5. di disporre che è fatto obbligo agli Ispettori Fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;

6. di stabilire che in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 3 e 23 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05 e nel caso di ulteriore inadempimento, si provvederà alla denuncia del fatto alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del CP e all'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa prevista dal comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05;

7. di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

8. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, firmate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D'Onghia
